



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

ONERI INFORMATIVI

MODIFICHE PREVISTE DALLA CIRCOLARE N. 434 DEL 10 FEBBRAIO 2021 RISPETTO ALLA PRECEDENTE DISCIPLINA

ONERI MODIFICATI

1) Erogazione del contributo in un'unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021			
Riferimento normativo interno	Punto 2, comma e) della circolare n. 434 del 10 febbraio 2021		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

In seguito al recepimento delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*Legge di Bilancio 2021*), per tutte le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021, il contributo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un'unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa e fermo restando il rispetto dei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa.

Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:

- dalla data del 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 100 mila euro, come già disposto dall'articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34;
- dalla data del 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 200 mila euro, come già disposto dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76;

rimane confermata l'erogazione del contributo in favore della PMI beneficiaria in un'unica soluzione.

Con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i citati requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, o quelli di cui all'articolo 39,

comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il contributo continua ad essere erogato in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione.

L'allegato n. 3 alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii. è sostituito dall'allegato 3 alla citata circolare 10 febbraio 2021.

Non sono introdotti oneri ulteriori rispetto alla precedente disciplina (circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, così come modificata, da ultimo, dalla circolare 22 settembre 2020, n. 239062), bensì la possibilità di beneficiare dell'erogazione in un'unica soluzione per tutte le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021.